

ADOZIONE DA PARTE DI PERSONA NON CONIUGATA

La normativa vigente in Italia in materia di adozioni viene disciplinata dalla legge n. 184 del 1983. Già dal titolo della legge “Diritto del minore ad una famiglia” si evince come il nostro legislatore abbia considerato, in virtù di una presunzione iuris et de iure, le due diverse figure genitoriali come le più idonee a garantire un ambiente familiare adeguato alla crescita e allo sviluppo del minore. Nel testo della legge, infatti, si prevede che solo le coppie coniugate possono realizzare, tanto nel caso di adozione nazionale che internazionale, una adozione legittimante con la conseguenza che allo stato della legislazione vigente deve escludersi che soggetti singoli possano ottenere il certificato di idoneità all’adozione con effetti legittimanti.

Diversa è la fattispecie dell’adozione nazionale in casi particolari, ammessa nel nostro ordinamento anche da parte di persona *single* ma nei casi particolari di cui all’art. 44 o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25 quarto e quinto comma della legge *de quo*.

Per ciò che attiene l’adozione internazionale in casi particolari in passato è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale sul presupposto che l’art. 29 bis della legge n. 184 (che regola l’istituto dell’adozione internazionale) richiamando solo l’art. 6 della medesima legge (in cui si dispone che l’adozione è ammissibile in caso di coppie coniugate da almeno tre anni tra le quali non sussiste separazione personale neppure di fatto) e senza alcun riferimento all’art. 44, farebbe presumere che condizione di legittimazione soggettiva per l’ammissibilità all’adozione internazionale sia esclusivamente il matrimonio e che pur in presenza dei medesimi presupposti in cui si consente l’adozione nazionale da parte di *single*, quella internazionale verrebbe irragionevolmente preclusa.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 347/05, pur dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità in merito agli artt. 29 *bis*, 31 secondo comma, 35 primo comma, 36 primo e secondo comma e 44 della legge n. 184 del 1983, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa ritenendo ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale. Secondo la Corte, infatti, deve ritenersi inaccettabile una interpretazione meramente letterale delle norme dal momento che l’art. 31, secondo comma, dettando una procedura agevolata per l’adozione internazionale in uno dei quattro casi di adozione particolare, implicitamente riconosce l’ammissibilità dell’adozione internazionale in casi particolari. Se così non fosse “*non ci sarebbe stato bisogno di precisare che nell’ipotesi di cui all’art. 44 lettera a) la procedura è semplificata, se in generale la procedura non fosse stata possibile, neppure in forma completa*”.

Una conclusione diversa, d’altronde, non sarebbe logica, sistematica e costituzionalmente orientata perché in presenza dei medesimi presupposti che legittimano l’adozione in casi particolari del minore italiano, l’adozione del minore straniero sarebbe irragionevolmente preclusa, con evidente contrasto tra situazioni giuridiche analoghe (ex art. 3 Costituzione). Si creerebbe, inoltre, un’iniqua discriminazione tra minori italiani e stranieri dal momento che, ex art. 30 Costituzione viene previsto il diritto di qualsiasi minore in stato di abbandono ad essere allevato in un ambiente a lui idoneo e non certamente del solo minore italiano (ex art. 2 Costituzione).

Dalla lettura sistemica delle norme non si può, dunque, che desumere che l’adozione internazionale, al pari di quella nazionale, deve essere consentita, oltre che alle coppie coniugate, altresì ai soggetti *single* nei casi tassativi previsti dalla legge n. 184 del 1983.

Delicati problemi si sono sollevati in relazione all’art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori - firmata a Strasburgo il 24 aprile del 1967 e ratificata dall’Italia con la Legge 22

maggio 1974 n. 357 in cui si stabilisce che *“La legge permette l’adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante”*. Dal momento che l’art. 1 dispone che ogni parte contraente debba impegnarsi a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni contenute nella seconda parte della Convenzione, rubricata *“Disposizioni Fondamentali”* (in cui è ricompreso l’art. 6) si è aperto negli anni un ampio dibattito circa la mancata operatività della norma pattizia nel nostro ordinamento.

Nel corso di un giudizio di reclamo promosso contro un decreto del Tribunale dei minorenni di Roma in cui si dichiarava inammissibile la domanda di adozione di un minore presentata da una persona singola ex art. 6 della Convenzione *de quo*, la Corte d'appello di Roma (sezione minorenni), con ordinanza del 9 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata norma internazionale pattizia, *"nella parte in cui permette senza limiti l'adozione di un minore di età da parte di un solo adottante"*. Ad avviso del giudice rimettente la menzionata disposizione dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo non può ritenersi abrogata dalla successiva legge 4 maggio 1983, n. 184, che limita a casi particolari la possibilità di adozione del minore da parte di una singola persona, né possono essere consentiti dubbi sulla sua applicazione immediata dal momento che la norma pattizia è tale che, in virtù dell'ordine di esecuzione, ha acquistato forza autoapplicativa nell'ordinamento interno nell'ambito del sistema di adozione dei minori in stato di abbandono regolato dalla legge italiana.

Ciò premesso, l'ordinanza ritiene la norma pattizia contrastante con la nozione di famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio di cui all’ art. 29 Costituzione; con l'art. 30 Costituzione, che tutela l'interesse del minore ad essere allevato ed educato da entrambi i genitori e, conseguentemente, anche col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Costituzione.

Sollevata la questione di legittimità costituzionale, la Corte, con la sentenza n. 183 del 1994, ha affermato che l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo non conferisce ai giudici italiani il potere di concedere immediatamente l'adozione di minori a persone singole fuori dal limite entro cui potere è attribuito dalla legge nazionale e non può essere nemmeno interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione del singolo. La norma non è autoapplicativa (ossia non è direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi) e attribuisce al legislatore nazionale la facoltà - e non certamente l'obbligo - di prevedere la possibilità di adozione anche per persone singole. Affinché tale adozione possa aver luogo in Italia è necessaria una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte della persona singola e di tale facoltà il legislatore italiano si è avvalso con la legge n. 184 del 1983.

Il giudice delle leggi chiarisce, inoltre, che il criterio di preferenza dell’adozione da parte di una coppia di coniugi, previsto nella legge 184 del 1983, è in piena armonia con la nostra Carta Costituzionale, essendo prioritaria *"l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori"*.

Questa conclusione trova conferma anche nella stessa Convenzione dal momento che l'art. 6 *"prevede, nell'ordine delle preferenze generalmente ammesse, prima l'adozione da parte di una coppia, poi l'adozione da parte di una persona singola"*, e il successivo art. 8, par. 2, dispone che l'autorità competente degli Stati *"annetterà una particolare importanza a ciò, che l'adozione procuri al minore un foyer stable et harmonieux"*.

Fermo questo criterio di preferenza (ribadito nel preambolo della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), tuttavia, nulla

vieta l'eventualità di una innovazione legislativa che riconosca, in misura più ampia, la possibilità che “*nel corso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore*”.

Nonostante le pronunce della Corte costituzionale oggi la questione è ancora viva e dibattuta dal momento che sono sempre più in aumento i soggetti *single* che richiedono, ai Tribunali per i minorenni, il rilascio del certificato di idoneità all'adozione con effetti legittimanti. Recentissime sentenze della Corte di Cassazione, tuttavia, non fanno che confermare i precedenti indirizzi giurisprudenziali. Secondo il giudice di legittimità, infatti, fermo restando la preclusione di un riconoscimento “generalizzato” dell'adozione internazionale da parte del *single*, il legislatore nazionale ben potrebbe superare i limiti imposti dal diritto vigente. La Cassazione ritiene che, sulla base dell'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, sarebbe opportuno un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione legittimante di un minore da parte di una persona singola, ove tale soluzione “*risulti più conveniente all'interesse del minore*” (Cass. civ., sentenza n. 6078/06; Cass. civ., sentenza n. 3572 del 2011).

Quel che è certo, in conclusione, è che negli anni si sono succedute una serie di pronunce dalla forte carica innovativa, tali da scardinare il vecchio principio *adoptio enim naturam imitatur* e consentire una interpretazione più elastica della normativa ma sempre con la precisazione che l'ampliamento dell'ammissibilità dell'adozione ai *single* va concessa solo dopo aver valutato l'interesse prioritario del minore.

26.10.2015

Dr.ssa Barbara Chilà, tirocinante ex art. 73 L. 98/2013.